

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5654 del 15/10/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA A.R. SYSTEM SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO, VIA I MAGGIO 3 - RINNOVO CON MODIFICA DI AUA - PRATICA SUAP 159/2024"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5901 del 15/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024.

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae-SAC con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5807 del 09/11/2018 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 15619 del 13/12/2018 alla Società A.R. System S.r.l. per lo stabilimento ubicato in Comune di Busseto, Via I Maggio n.3, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot. n. 13322 del 28/08/2024 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2024/155235 del 28/08/2024, presentata dalla Società A.R. System S.r.l. nella persona del Presidente del CdA e gestore dell'esercizio, con sede legale sita in Comune di Busseto, Via I Maggio, 4 e stabilimento sito in Comune di Busseto, Via I Maggio, 3, per la modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 15619 del 13/12/2018 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui la Ditta ha fornito valutazione previsionale di clima e impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"lavori di meccanica generale"*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/158391 del 03/09/2024:

- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2024/171154 del 24/09/2024, *depositata agli atti*;
- il parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Busseto comprensivo di nulla osta di Arpae-ST di Parma relativo matrice impatto acustico acquisito a prot. comunale n. 15550 del 11/10/2024 ed il parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. 70039 del 08/10/2024, entrambi trasmessi dal SUAP con nota prot. n. 15604 del 11/10/2024 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/184640 del 11/10/2024, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato 1*);
- il parere favorevole del Comune di Busseto prot. n. 15748 del 15/10/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/186030 del 15/10/2024), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Società in oggetto quale "...Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato 2*);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta essere autorizzata con A.U.A. dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 15619 del 13/12/2018;
2. la modifica riguarda le caratteristiche dell'emissione E1, già autorizzata;
3. l'attività industriale prevede **“Lavorazioni meccaniche tramite taglio laser”**;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza di impianti termici civili alimentati a metano (robur) per il riscaldamento dei capannoni con potenza termica inferiore ai 3 MW.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE E RINNOVARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società A.R. System S.r.l. nella persona del Presidente del CdA e gestore dell'esercizio, con sede legale sita in Comune di Busseto, Via I Maggio, 4 e stabilimento sito in Comune di Busseto, Via I Maggio, 3, relativamente all'esercizio dell'attività di *“lavori di meccanica generale”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo *“autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”*), al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività

svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Taglio laser"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E01** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E01, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti**

originanti l'emissione E01, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., **all'emissione E1 debbono avere una periodicità annuale.**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	A.R. System S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02861670343

Sede legale:	via I Maggio n.4, Busseto (PR)
Sede locale impianti:	via I Maggio n.3, Busseto (PR)
Coordinate Lat. (WGS84):	44,967030
Coordinate Long.(WGS84):	10,040321
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni meccaniche
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	120 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore

o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore (titolo abilitativo "*comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*"), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Busseto con nota prot. 15604 del 11/10/2024, comprensivo di nulla osta rilasciato da Arpae ST acquisito a prot. comunale in data 11/10/2024 prot. n. 15550 (*Allegato 1*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto ed AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il **rinnovo con modifica dell'AUA**.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2024/30359

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

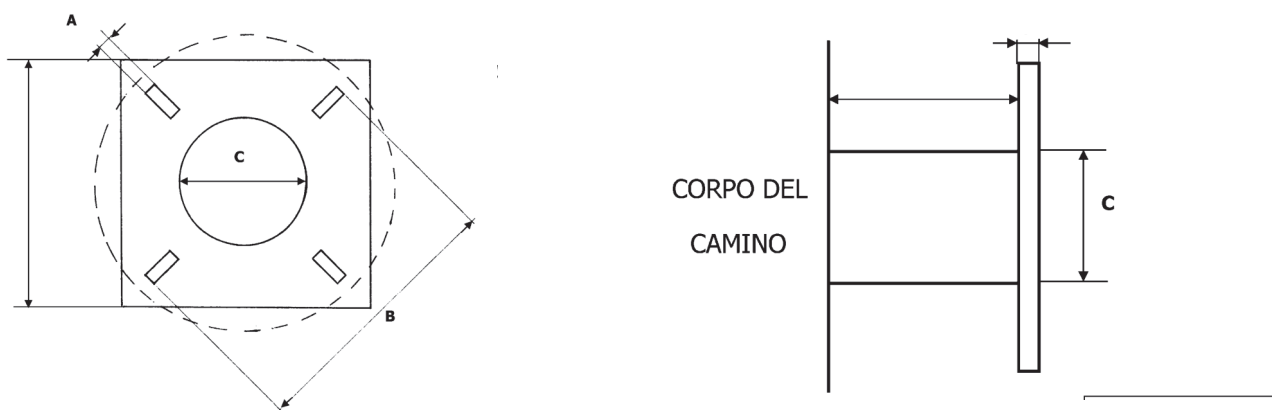
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 159/2024
Trasmissione via PEC

Busseto, li 11/10/2024

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a dott. Taticchi T.
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 159/2024

Istanza di “*Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 13/12/2018 di prot.n. 15619 (Pratica SUAP n.145/2018)*”, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta A.R. System S.r.l., con sede legale a Busseto in Via I° Maggio, n.4.

Rilascio Parere Tecnico.

VISTA l’Istanza in oggetto, pervenuta al nostro protocollo comunale in data 26/08/2024 al n.13148, rubricata come Pratica SUAP n. 159/2024;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all’Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

CONSIDERATO che l’insediamento in oggetto risulta individuato nei vigenti strumenti urbanistici comunali - Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):

- “*Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)*” disciplinato dall’art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC);
- “*Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)*”, disciplinato dall’art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

RILEVATO che nel vigente Piano di classificazione acustica l'insediamento è classificato in *“Classe V - stato di fatto - Aree prevalentemente industriali”* con il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

Vista la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest con nota in data 03/09/2024 di N.ro 158391/2024, pervenuta al protocollo comunale in data 04/09/2024 al n.13589 di prot., con la quale ha richiesto l'emissione dei pareri degli Enti coinvolti inerenti alle matrici ambientali e in particolare all'impatto acustico (Comune) e alle emissioni in atmosfera (Comune e AUSL);

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale **rumore**:

- della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) in allegato all'Istanza resa in data 25/03/2024 a firma del tecnico di parte competente in Acustica Ambientale dello studio Ferrarilearn S.r.l. di Parma;
- della nota del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro182258/2024 del 10/10/2024, acquisita al protocollo comunale in data 11/10/2024 al n.15550 (in allegato al presente), nella quale dichiara che preso atto della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) esprime parere Favorevole condizionato per quanto di competenza;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 70039 di Fidenza del 08/10/2024, acquisita al protocollo comunale in data 08/10/2024 al n. 15383 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;

b) relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera**,

- della documentazione in allegato all'Istanza;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 70039 di Fidenza del 08/10/2024, acquisita al protocollo comunale in data 08/10/2024 al n. 15383 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, ricordando che l'attività della ditta in oggetto è classificabile come *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994*;

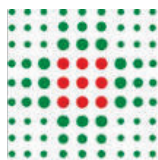
Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici comunali e la sua compatibilità relativamente alle matrici ambientali **impatto acustico**, **emissioni in atmosfera**;

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere Favorevole in merito alla *“Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 13/12/2018 di prot.n. 15619 (Pratica SUAP n.145/2018)”*, ditta A.R. SYSTEM S.r.l., con sede legale a Busseto (PR), in Via I Maggio n. 4 – cap.43011, relativamente all'insediamento ubicato in Comune di Busseto, in Via I° Maggio n. 3 – cap. 43011, in cui è svolta l'attività principale di *“lavori di meccanica generale”*.

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Istruttore Tecnico SUAP: Geom. Saiani Donatella.

**Firmato digitalmente da:
ROBERTA MINARDI
Data: 11/10/2024 13:37:20**



Comune di Busseto - SUAP
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0014031/2024 -Pratica SUAP n. 159/2024 Istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 13/12/2018 di prot.n. 15619 (Pratica SUAP n. 145/2018), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta A.R. System S.r.l. - Busseto.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico del Comune di Busseto prot 14031 del 12.09.2024 relativa alla domanda di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "A.R. System srl", con sede legale in via I° Maggio 4, Busseto, relativa allo stabilimento posto in via I° Maggio 3, Busseto.

Attualmente lo stabilimento di via I° Maggio 3, risulta autorizzato con atto n.DET-AMB- 2018-5807 del 09/11/2018, la modifica è relativa alla richiesta presentata dalla ditta di sostituire ed installare una nuova macchina del taglio laser, sostituendo il relativo filtro e l'impianto di aspirazione, generante l' emissione E1.

Viene precisato che l'impianto verrà mantenuto nella stessa posizione all'interno dello stabile.

Si ricorda che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambito urbano consolidato per attività economiche" – Ambito produttivo P1.

Nella zonizzazione acustica comunale l'area dell'insediamento risulta essere inserita in classe V.

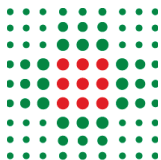
Valutata la documentazione presentata, osservato che non risultano agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

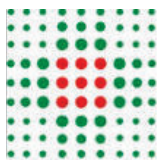




Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0070039

DATA: 08/10/2024

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0014031/2024 -Pratica SUAP n. 159/2024 Istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 13/12/2018 di prot.n. 15619 (Pratica SUAP n. 145/2018), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta A.R. System S.r.l. - Busseto.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0070039_2024_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	62B424EE7C15E5DBD7E522DFD8A9225B 942FA1C1C879BE820EFA5E35088F6539



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

E

COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
Protocollo N.0015383/2024 del 08/10/2024

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/164152 del 12/09/2024

Rif. Comune di Busseto Prot. n° 14031 del 12/09/2024

Trasmesso via PEC

Al SUAP

Comune di Busseto

protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

Sede

Alla ditta A.R. System srl

Via 1° Maggio n. 4

Busseto

PEC: arsystemsrl@pec.it

Oggetto: Pratica SUAP n°159/2024 – A.R. System srl - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Busseto;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di costruzioni meccaniche;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove in sostituzione di impianti in dismissione;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | Cap 43125 Parma | tel +39 0521/976111 | PEC aooopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 0516223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.Iva 04290860370



- la lavorazione si svolge in periodo diurno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 05/03/2024;
- l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; oltre tutti i confini aziendali (praticamente tutto attorno si trovano altre aziende o aree artigianali) si individuano sempre aree prevalentemente industriali che rientrano in classe V, fatto salvo un iricettore un classe IV;
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite da: punti emissione in atmosfera;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

Alla ditta si evidenzia che il Comune di Busseto, quale Autorità competente presso cui è stata presentata domanda di parere, ha richiesto il parere tecnico di Arpae, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa. Si comunica che tale parere è oneroso e sarà addebitato ai sensi della D.G.R. 798/2016 del 30/05/2016, contenente il Tariffario delle prestazioni di Arpae, di cui potrà prendere visione al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/documenti/modulistica>

Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire il modulo debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: aopr@cert.arpae.emr.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/10695

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 183358/2024 del
10/10/2024 alle ore 14:04

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli
oggetti firmati puÃ² essere effettuata con qualsiasi software in
grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione
CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a
questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:
[http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-
elettroniche/software-verifica](http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica)

Cordiali saluti.

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto Protocollo N.0015550/2024 del 11/10/2024

Allegato 2



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n.

159/2024

Busseto, li 15/10/2024

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott. Taticchi Mandolini Borgia Tommaso
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 159/2024

Istanza per Istanza di “*Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 13/12/2018 di prot.n. 15619 (Pratica SUAP n.145/2018)*”, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta A.R. System S.r.l. con sede legale a Busseto in Via I° Maggio, n. 4.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di 1^ classe di cui al D.M. 05/09/1994.

VISTA l’Istanza in oggetto, pervenuta al SUAP del Comune di Busseto in data 26/08/2024 al n.13148;

PRESO ATTO:

- della valutazione di competenza dell’Azienda USL - Distretto di Fidenza, di cui alla nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0070039 di Fidenza del 08/10/2024, acquisita al protocollo comunale in data 08/10/2024 al n. 15383, con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l’attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell’art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell’elenco approvato con DM 5/09/1994;*
- della valutazione di competenza del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, di cui alla , nota registrata in uscita N.ro182258/2024 del 10/10/2024, acquisita al protocollo comunale in data 11/10/2024 al n.15550 (in allegato al presente), nella quale dichiara che preso atto della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) esprime parere Favorevole condizionato per quanto di competenza;
- del parere tecnico espresso dal responsabile del Settore 6 Affari tecnici al Territorio in data 11/10/2024 di prot.n. 15604, che qui si intende integralmente richiamato, favorevole alle condizioni espresse nei pareri degli Enti preposti;

ACCERTATO che l’insediamento risulta inserito nell’elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni espresse dagli Enti preposti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Dott. Avv. Stefano Nevicati
(doc. firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.